

IL RETTORE**DECRETO N. 478 del 03/11/2025**

Oggetto: Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel Gruppo Scientifico Disciplinare 11/PAED-02 - RICERCA EDUCATIVA, DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E PEDAGOGIA SPERIMENTALE - Settore scientifico disciplinare PAED-02/A - Didattica e pedagogia speciale- mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dello Sport (Cod. 478/1PA/PAED-02A/2025).

Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni, in materia di “Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge 29 luglio 1991 n. 243, in materia di “Operatività delle università non statali legalmente riconosciute”;

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore in data 25 maggio 2018;

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l'art. 18 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto il D.M. 02 maggio 2024, n. 639 recante “Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto il D.M. 10 maggio 2023, n. 456 recante “Definizioni delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto lo Statuto dell'Università Telematica Pegaso S.r.l. e successive modificazioni, pubblicato in G.U. n. 156 del 05 luglio 2019;

Visto il Codice Etico dell'Ateneo;

Visto il Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia, emanato con Decreto del Rettore n. 198 del 03/04/2024, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010;

Viste le delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del 21/10/2025 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/10/2025, in ordine all'attivazione del posto;

Preso atto che per il posto bandito è stata accertata dal Consiglio di Amministrazione la necessaria copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1 - Tipologia concorsuale

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 è indetta la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato per attività didattiche e di ricerca come di seguito specificato:

Facoltà	Scienze Umane, della Formazione e dello Sport
Dipartimento	Scienze dell'Educazione e dello Sport
Gruppo Scientifico Disciplinare	11/PAED-02
SSD	PAED-02/A
Posti	1
Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione	12
Funzioni da svolgere	Attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa nelle tematiche del settore scientifico disciplinare, con particolare riferimento alla progettazione e gestione di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo del benessere, delle competenze educative e degli stili di vita attivi

2. Il rapporto di lavoro è di natura privatistica e non dà luogo allo stato giuridico di pubblico dipendente.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver conseguito l'Abilitazione Nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale indicato nel bando, per la fascia di docenza oggetto del procedimento stesso;
 - b) aver conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge n. 210 del 03/07/1998, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di validità della stessa e in un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto del bando;

- c) Professori già in servizio per la fascia corrispondente per la quale viene bandita la selezione ed in un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale oggetto del bando;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro sentito il CUN.
2. Non possono partecipare ai procedimenti per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un Professore o un Ricercatore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) della legge 240/2010.
 3. Costituisce titolo preferenziale una comprovata esperienza in fisiologia, metodologia dell'allenamento e educazione motoria, con attenzione alla promozione della salute, del benessere e degli stili di vita attivi.
 4. Le informazioni e i titoli che dimostrano il possesso dei suddetti requisiti devono essere chiaramente evincibili dal proprio curriculum vitae.
 5. I requisiti sopra riportati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, pena l'esclusione.
 6. L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato Decreto Rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere inviata tramite l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo web <https://pica.cineca.it/unipegaso/478-1pa-paed-02a-2025/domande> seguendo le istruzioni opportunamente dettagliate nelle "Linee Guida alla compilazione della domanda", ivi pubblicate.
2. La domanda di ammissione e tutti i suoi allegati sono dichiarati dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
3. **La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sotto forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.** La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione, che coincide con quella di invio del modulo telematico, è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata all'indirizzo e-mail indicato. Allo scadere del suddetto termine di presentazione, il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Il termine per la presentazione della domanda scadrà alle ore 23:59 dell'ultimo giorno utile (ora italiana).
4. **Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione.** La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.
5. A ogni domanda è attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, verrà utilizzato per qualsiasi comunicazione successiva.

6. Si raccomanda altresì di accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo al fine di evitare sovraccarichi del sistema che potrebbero non consentire la conclusione della procedura in tempo utile. Il candidato potrà accedere alla piattaforma PICA utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a) accesso tramite le credenziali rilasciate dalla stessa piattaforma PICA, previa registrazione;
 - b) accesso tramite il proprio account **LOGINMIUR**;
 - c) accesso tramite il proprio account **REPRISE** o **REFEREE**.
7. Per tutte le modalità di login è obbligatorio perfezionare la domanda di partecipazione apponendo la propria firma elettronica o autografa. Per informazioni in merito alla firma elettronica si consiglia di consultare la pagina dedicata dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>.
8. Si fa presente che la procedura on line resterà attiva anche durante i giorni di chiusura dell'Ateneo.
9. I titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Non saranno, pertanto, ammesse, da parte del candidato, integrazioni di alcun genere successivamente alla scadenza dei termini.
10. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni della procedura telematica, e deve contenere i dati anagrafici completi, vale a dire: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale (non obbligatorio per i cittadini stranieri), indirizzo di residenza e domicilio (se diverso dalla residenza) completi del codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura selettiva (da valere quale domicilio digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005). Le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura saranno trasmesse all'indirizzo PEC fornito. Ogni eventuale variazione in ordine all'indirizzo di residenza e/o domicilio, al recapito telefonico e agli indirizzi di posta elettronica ordinario e/o certificata, di cui al periodo precedente, nonché l'eventuale rinuncia di partecipazione alla selezione, dovrà essere tempestivamente comunicata tramite PEC indicata nella domanda di partecipazione. La comunicazione, datata e firmata, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore ed inviata, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, all'indirizzo ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it.
11. Il candidato deve allegare alla domanda:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, in formato pdf;
 - b) copia di un documento di identità personale in corso di validità;
 - c) copia del codice fiscale;
 - d) elenco completo delle pubblicazioni, in formato pdf;
 - e) elenco delle pubblicazioni presentate, in formato pdf;
 - f) pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo previsto dal bando, in formato pdf.
12. Ai fini della valutazione, sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
13. Per le pubblicazioni totalmente o parzialmente prodotte in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. È pertanto necessario, pena l'impossibilità di valutazione delle singole pubblicazioni da parte della Commissione, indicare esplicitamente il codice ISSN/ISBN/ISMN di ciascuna pubblicazione, a meno che non sia già presente nell'intestazione/testo della pubblicazione stessa.

14. Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.
15. Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.
16. Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in numero maggiore rispetto a quelle previste all'art. 1 del presente bando, la Commissione escluderà quelle meno recenti sino a rientrare nel numero previsto.
17. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
18. A richiesta dell'amministrazione, il candidato dovrà fornire idonea documentazione comprovante le dichiarazioni che fanno riferimento a titoli, attività e contratti presso enti stranieri.
19. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 31. Il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 32. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle pubblicazioni e documenti e titoli in originale o in copia autenticata legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.
20. Il candidato straniero deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, pubblicato nella sezione "Ateneo/Bandi e concorsi" del sito istituzionale dell'Ateneo, previa estrazione a sorte su una rosa di sei nominativi proposti dal Senato Accademico. I componenti della Commissione, scelti tra professori di I fascia, possono essere sia docenti interni che esterni all'Ateneo, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare del bando.
2. Compete sempre al Rettore concedere eventuali limitate proroghe, non eccedenti complessivamente 30 (trenta) giorni, nonché integrare la Commissione in caso di dimissioni o impedimento protratto di uno/due componenti.
3. La Commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario Verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza, secondo le modalità descritte nel successivo art. 5.

Art. 5 - Lavori della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice procede nella prima seduta, che si può svolgere anche attraverso strumenti telematici, a definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, dei candidati con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico-scientifico.
2. La Commissione valuta la produzione scientifica con i seguenti criteri:

- a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
 - b) l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
 - c) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
 - d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;
 - f) nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) «impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
3. Ai fini della predetta valutazione, la Commissione utilizza parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. La Commissione valuta, altresì, specificamente i seguenti titoli:
- a) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali;
 - b) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - d) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero.
4. Ai fini dell'attribuzione di un punteggio, la Commissione giudicatrice prende in considerazione e, pertanto, costituiscono elemento di valutazione, esclusivamente gli elementi del curriculum, le pubblicazioni scientifiche quantificate e descritte nella domanda di partecipazione e allegate in formato pdf. In caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni previste da bando, la Commissione escluderà quelle meno recenti sino a rientrare nel numero previsto. La tesi di Dottorato, ai sensi del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, è da considerarsi pubblicazione. Nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ove compatibili con le attività da svolgere.
6. Ciascuno dei membri della Commissione Giudicatrice è tenuto ad astenersi obbligatoriamente qualora sussista una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c. dichiarando di non essere a conoscenza, in relazione ai candidati ammessi al concorso, di situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
7. Qualora, in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, il componente della Commissione Giudicatrice è tenuto ad astenersi immediatamente dandone comunicazione all'Ateneo.

Art. 6 – Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo.
2. Il termine di cui al comma precedente non comporta alcuna sospensione dei lavori della Commissione.

Art. 7 – Selezione e criteri di valutazione

1. La Commissione esprime innanzitutto il proprio giudizio collegiale su ciascun candidato. Successivamente, la Commissione esprime il giudizio comparativo finale, tenendo conto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e indica il candidato vincitore. La Commissione può anche non dichiarare un vincitore, motivandone le ragioni.
2. I membri della Commissione che intendano discostarsi dal giudizio sui candidati espresso dalla maggioranza dei commissari in relazione ai criteri di valutazione adottati, possono redigere una motivata relazione di minoranza.
3. Ai fini della valutazione comparativa finale ogni commissario dispone di un voto. Le Commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dalla notifica del Decreto Rettorale di nomina.
4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai relativi allegati.
5. Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell'attività didattica dei candidati, la Commissione, previa comparazione tra i candidati, formula una graduatoria dei candidati idonei, sulla base della quale, anche a maggioranza dei componenti, indica il candidato da chiamare a svolgere le funzioni didattico-scientifiche, per le quali è stato bandito il posto.
6. La Commissione, se ritiene che nessuno dei candidati sia idoneo alla copertura del posto messo a bando, può concludere i lavori con un motivato giudizio di inidoneità di tutti i candidati.
7. Gli atti della Commissione sono pubblicati sul sito Ateneo.
8. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.
9. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
10. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
11. La procedura seguirà quanto previsto dal Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell'Università Telematica Pegaso s.r.l., emanato ai sensi della Legge n. 240/2010.

Art. 8 – Graduatoria di merito

1. Sulla base dei punteggi complessivamente assegnati, la Commissione, se non ricorre l'ipotesi di cui

all'art. 5, comma 12, redige la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i e dichiarando il/i vincitore/i della selezione.

2. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.

Art. 9 – Approvazione degli atti e chiamata del candidato selezionato

1. Il Presidente della Commissione consegna gli atti al Responsabile del Procedimento, che li consegna a sua volta al Rettore.
2. Il Rettore accerta, con proprio Decreto, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati tramite la pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale di Ateneo. La suddetta pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione relativa all'esito della selezione.
3. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
4. Successivamente alla delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata del vincitore, il soggetto individuato è convocato, mediante PEC, per la sottoscrizione e stipula del contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta, a pena di legge.
5. L'Ateneo, in caso di rinuncia o dimissioni da parte del candidato risultato idoneo a ricoprire il ruolo previsto nel presente bando, si avvale della facoltà di chiamare il candidato posizionato utilmente in graduatoria.

Art. 10 – Stipula del contratto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il Professore associato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
2. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa prevista dalla legge per rischi da infortunio e responsabilità civile.

Art. 11 – Oggetto del contratto

1. Il Professore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento.
2. L'impegno annuo complessivo è stabilito nel Regolamento interno in materia.
3. Il Professore, oltre ad attività di ricerca e aggiornamento scientifico, è tenuto a riservare annualmente a svolgere compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
4. Il Professore, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle proprie attività di didattica e ricerca con quelle dell'Ateneo, organizza la propria attività in modo da assicurare la presenza assiduamente presso una delle sedi dell'Ateneo, o in missione per conto dello stesso, così da garantire la costante partecipazione alla

programmazione e realizzazione delle attività didattiche (commissioni di esami e di laurea, didattica integrativa, ecc.), di terza missione (convegni, seminari, ecc.), delle attività di ricerca, della vita degli organi collegiali (riunioni, istruttorie, redazione di documentazione, ecc.), nonché per corrispondere a tutte le altre esigenze eventualmente richieste a fini istituzionali dagli organi accademici. In ogni caso il Senato Accademico ha facoltà di richiedere al Professore l'obbligo di corrispondere a esigenze specifiche di presenza nelle sedi di Ateneo.

5. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dal recesso motivato di una delle due parti, a valere dal momento della comunicazione all'altra parte, o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Art. 12 – Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale spettante al Professore associato è stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 – Clausole di salvaguardia

1. L'Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura concorsuale in presenza di:
 - sopravvenienze normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti a contratto;
 - diniego di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio da parte del MUR;
 - sopravvenienze normative afferenti all'ordinamento universitario e di diretto impatto sull'Università Telematica Pegaso S.r.l.;
 - nuove valutazioni sulle esigenze della didattica e della ricerca dell'Ateneo.
2. L'Università si riserva, altresì, di dar corso al presente bando subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie, anche in relazione al numero degli studenti iscritti.
3. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. Il contratto stipulato tra il vincitore della procedura e l'Ateneo, ancorché sottoscritto, avrà efficacia solo a seguito di autorizzazione da parte del MUR all'attivazione e/o mantenimento dei Corsi di Studio.
5. L'Ateneo si riserva di ampliare il numero dei posti messi a concorso, utilizzando la graduatoria di merito di cui all'art. 7 del presente bando.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, entrato in vigore in data 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione Personale Docente dell'Università e trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento della procedura di selezione del presente bando è il Direttore Generale *ad interim* Dott. Andrea Proietti - Ufficio Bandi e Concorsi - Centro Direzionale - Isola F/2 - Napoli (PEC: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it - E-mail: ufficio.concorsi@unipegaso.it).

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando e dal regolamento per la selezione pubblica dei Professori, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.
2. Il presente bando, in forma di avviso, è inviato al Ministero della Giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - ed è reso disponibile, in forma integrale, per via telematica, sul sito del MUR, sulla Gazzetta Europea e sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni al TAR competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni previsto da legge.

Art. 17 - Pubblicazione decreto

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente bando sotto forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Il Rettore

F.to (Prof. Pierpaolo Limone)

